



Modifica delle ordinanze d'esecuzione relative alle limitazioni per i viaggi all'estero (ODV, OASA, OEV, OEAE e OAsi 1)

Presentazione sinottica delle modifiche ordinanze

Modifica dell'ordinanza del 14 novembre 2012¹ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

Diritto vigente	Progetto
<i>Ingresso</i> visti gli articoli 59a capoverso 2, 59b capoverso 3 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo; in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati; in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi,	<i>Ingresso</i> visti gli articoli 59 capoverso 6, 59a capoverso 2, 59b capoverso 3, 59d capoverso 2 e 59e capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo; in esecuzione degli articoli 28 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e 28 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi,
<i>Art. 2a</i> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 2252/2004 e alle disposizioni d'esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip.	<i>Art. 2a</i> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 2252/2004 e alle disposizioni d'esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip.

¹ RS 143.5

<i>Art. 4 cpv. 2 e 4</i> ² Può essere rilasciato un passaporto per stranieri: a. a uno straniero sprovvisto di documenti di viaggio titolare di un permesso di dimora o di una carta di legittimazione rilasciata conformemente all'articolo 17 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 2007 sullo Stato ospite; b. a un richiedente l'asilo, a una persona bisognosa di protezione o a una persona ammessa provvisoriamente sprovvisti di documenti di viaggio se la SEM autorizza il ritorno in Svizzera conformemente all'articolo 9; c. a un richiedente l'asilo o un richiedente l'asilo oggetto di una decisione d'asilo negativa passata in giudicato, per preparare la propria partenza dalla Svizzera o la propria partenza definitiva per lo Stato d'origine o di provenienza o per uno Stato terzo. ⁴ Nel passaporto rilasciato conformemente al capoverso 2 lettera b sono menzionati la durata del viaggio e lo statuto di soggiorno del titolare. Possono esservi menzionati anche il motivo del viaggio e la destinazione.	<i>Art. 4 cpv. 2 e 4</i> ² Agli stranieri di cui all'articolo 59 capoverso 4 LStrI può essere rilasciato un passaporto per stranieri. ⁴ Se il passaporto è rilasciato per una persona di cui all'articolo 59 capoverso 4 lettera b LStrI, in esso è inoltre menzionato lo statuto di soggiorno del titolare. Possono esservi menzionati la durata e il motivo del viaggio nonché la destinazione.
<i>Art. 7 Visto di ritorno</i> ¹ Le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente titolari di un documento di viaggio valido emesso dal loro Stato d'origine o di provenienza e riconosciuto dalla Svizzera devono ottenere, per viaggi all'estero, un visto di ritorno. Sono eccettuate le persone bisognose di protezione secondo l'articolo 9 capoverso 8. ² La SEM rilascia un visto di ritorno alle condizioni di cui all'articolo 9 capoversi 1, 3^{bis} e 4. ³ Le persone che hanno ottenuto un passaporto per stranieri in virtù dell'articolo 4 capoverso 2 lettera b non abbisognano di un visto di ritorno.	<i>Art. 7 Autorizzazione al ritorno</i> ¹ La SEM rilascia alle persone bisognose di protezione e alle persone ammesse provvisoriamente l'autorizzazione al ritorno di cui all'articolo 59 capoverso 5 LStrI sotto forma di visto di ritorno. ² Le persone che hanno ottenuto un passaporto per stranieri in virtù dell'articolo 59 capoverso 4 lettera b LStrI non abbisognano di un visto di ritorno.
<i>Art. 8 Agevolazioni per scolari</i> Gli scolari che viaggiano con la loro classe nello spazio Schengen non abbisognano di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se figurano nell'elenco di cui all'allegato alla decisione 94/795/GAI², che vale come documento di viaggio.	<i>Art. 8</i> Gli scolari che viaggiano con la loro classe nello spazio Schengen non abbisognano di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se figurano nell'elenco di cui all'allegato alla decisione 94/795/GAI³, che vale come documento di viaggio.
	<i>Art. 8a Viaggio nello Stato d'origine o di provenienza</i> ¹ Un viaggio nello Stato d'origine o di provenienza è necessario per preparare la partenza autonoma e definitiva, se: a. a. lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione pianifica concretamente il ritorno volontario nello Stato d'origine o di provenienza; e b. b. per farsi un'idea della situazione e prendere le disposizioni in vista del trasferimento, è necessaria la sua presenza sul posto. ² La domanda di autorizzazione debitamente motivata deve essere depositata con le relative prove presso l'autorità cantonale competente. ³ L'autorità cantonale competente trasmette la domanda alla SEM. ⁴ Un viaggio secondo il capoverso 1 è autorizzato per una durata massima di 30 giorni.

² Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 nov. 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'art. K.3 par. 2 lett. b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro, GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.

³ Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 nov. 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'art. K.3 par. 2 lett. b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro, versione della GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.

Art. 9 Motivi del viaggio ¹ I richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno: a. in caso di grave malattia o di decesso di un congiunto; b. per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali; c. per viaggi transfrontalieri che il richiedente è tenuto a effettuare secondo le prescrizioni dello stabilimento in cui svolge il suo iter formativo fino alla maggiore età o fino alla conclusione ordinaria della formazione; d. per partecipare attivamente a manifestazioni sportive o culturali all'estero. ² La SEM decide in merito alla durata del viaggio di cui al capoverso 1. ³ Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 lettera a i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale. ^{3bis} Gli affiliati richiedenti l'asilo o ammessi provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno in vista di un viaggio all'estero purché viaggino accompagnati. La SEM decide in merito alla durata del viaggio. ⁴ Una persona ammessa provvisoriamente può ottenere un documento di viaggio o un visto di ritorno in vista di un viaggio di al massimo 30 giorni all'anno: a. per motivi umanitari; b. per altri motivi, tre anni dopo la decisione di ammissione provvisoria. ⁵ Nell'esaminare una domanda di cui al capoverso 4, la SEM considera il grado d'integrazione dell'interessato. Per i viaggi di cui al capoverso 4 lettera b, la SEM può negare il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se lo straniero dipende dall'aiuto sociale. I Cantoni sono sentiti e compiono per la SEM gli accertamenti necessari. ⁶ Un viaggio di cui al capoverso 4 lettera a nello Stato d'origine o di provenienza è autorizzato solo in via eccezionale e in casi debitamente motivati. È escluso un viaggio di cui al capoverso 4 lettera b nello Stato d'origine o di provenienza. ⁷ I capoversi 1–6 si applicano per analogia alle persone bisognose di protezione. ⁸ Le persone bisognose di protezione secondo la decisione di portata generale del Consiglio federale dell'11 marzo 2022 concernente la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina possono recarsi all'estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio.	Art. 9 Viaggio in un altro Stato (Art. 59e cpv. 3 LStrl) ¹ Sono considerati particolari motivi personali per un viaggio in uno Stato che non sia lo Stato d'origine o di provenienza da parte di uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione: a. grave malattia o decesso di un congiunto; b. importanti e improrogabili pratiche strettamente personali; c. viaggi transfrontalieri che il richiedente è tenuto a effettuare secondo le prescrizioni dello stabilimento in cui svolge il suo iter formativo fino alla maggiore età o fino alla conclusione ordinaria della formazione; d. partecipazione attiva a manifestazioni sportive o culturali all'estero; e. esercizio di un'attività lucrativa secondo l'articolo 85a LStrl o l'articolo 75 LAsi; f. esercizio del diritto di custodia o di visita nei riguardi di figli minorenni all'estero; g. motivi umanitari; oppure h. altri motivi, non prima di due anni dopo la decisione di ammissione provvisoria, se l'interessato: 1. da almeno sei mesi non percepisce prestazioni dell'aiuto sociale e 2. rispetta la sicurezza e l'ordine pubblici. ² La domanda di autorizzazione debitamente motivata deve essere depositata con le relative prove presso l'autorità cantonale competente. ³ L'autorità cantonale competente trasmette la domanda alla SEM. ⁴ Un viaggio secondo il capoverso 1 è autorizzato per una durata massima di 30 giorni. In casi motivati è possibile derogare a tale limitazione. ⁵ Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 lettera a i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale. ⁶ Nell'esaminare una domanda di cui al capoverso 1 lettere g e h la SEM considera il soddisfacimento dei criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a LStrl. I Cantoni sono sentiti e compiono per la SEM gli accertamenti necessari. ⁷ In deroga al capoverso 1 la SEM può autorizzare gli affiliati bisognosi di protezione o ammessi provvisoriamente a effettuare un viaggio in un uno Stato che non sia lo Stato d'origine o di provenienza purché viaggino accompagnati. Decide in merito alla durata del viaggio.
---	---

Art. 9a Autorizzazione di viaggio per rifugiati (Art. 59c cpv. 2 AIG) ¹ In caso di malattia grave, infortunio grave o di decesso di un congiunto, la SEM può autorizzare un rifugiato a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggio secondo l'articolo 59c capoverso 1 secondo periodo LStrl. ⁵ Sono considerati congiunti secondo il capoverso 1 i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del rifugiato.	<i>Art. 9a rubrica, nonché cpv. 1 e 5</i> <i>Autorizzazione a recarsi in uno Stato per il quale la SEM ha disposto un divieto di viaggio esteso</i> (art. 59c cpv. 2 e 59e cpv. 3 LStrl) ¹ Dopo aver disposto un divieto di viaggio esteso secondo l'articolo 59c capoverso 1 secondo periodo LStrl, la SEM può autorizzare rifugiati, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione a recarsi nello Stato in questione solo in caso di malattia grave, infortunio grave o di decesso di un congiunto. ⁵ Sono considerati congiunti secondo il capoverso 1 i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del suo coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.
Art. 13 Durata di validità ¹ I documenti di viaggio sono validi: b^{bis}. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera a: cinque anni; c. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera b: dieci mesi; dopo il viaggio autorizzato conformemente all'articolo 9 il passaporto per stranieri perde la propria validità; d. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera c: dopo l'entrata nello Stato di destinazione il passaporto per stranieri perde la propria validità; ² Il visto di ritorno è rilasciato per la durata di validità massima di dieci mesi.	<i>Art. 13 cpv. 1 lett. b^{bis}-d e 2</i> ¹ I documenti di viaggio qui appresso sono validi come segue: b^{bis} il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 59 capoverso 4 lettera a LStrl: cinque anni; c. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 59 capoverso 4 lettera b LStrl: dieci mesi; dopo il viaggio autorizzato conformemente all'articolo 8a o 9 il passaporto per stranieri perde la propria validità; d. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 59 capoverso 4 lettera c LStrl: dieci mesi; dopo l'entrata nello Stato di destinazione il passaporto per stranieri perde la propria validità; ² Il visto di ritorno secondo l'articolo 59 capoverso 5 LStrl è rilasciato per la durata di validità massima di dieci mesi.
Art. 16 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali per i documenti di viaggio ¹ L'autorità cantonale competente scatta una fotografia digitale del richiedente. ² L'autorità cantonale competente registra due impronte digitali del richiedente sotto forma di impronta piatta dell'indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell'impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l'impronta piatta del dito medio, dell'anulare o del pollice. ³ Le impronte digitali non vanno registrate se il richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non temporanea. ⁴ Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un documento di viaggio la cui validità non può superare 12 mesi. Una durata di validità ridotta non influisce sull'importo degli emolumenti.	<i>Art. 16 Registrazione della fotografia per i documenti di viaggio</i> ¹ L'autorità cantonale competente scatta una fotografia digitale del richiedente. ² I Cantoni possono prevedere che, in via eccezionale, il richiedente possa portare una fotografia digitale qualora non sia possibile scattare una fotografia in loco a causa di circostanze particolari, nello specifico a causa dell'età o di una menomazione. ³ Le autorità cantonali competenti esaminano la qualità della fotografia e decidono se soddisfa i requisiti per il rilascio di un documento di viaggio. Si applicano per analogia i requisiti del DFGP in virtù dell'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità. ⁴ La presentazione di una fotografia digitale non comporta una riduzione degli emolumenti e non è previsto alcun rimborso spese. <i>Art. 16a Registrazione delle impronte digitali per i documenti di viaggio</i> ¹ L'autorità cantonale competente registra due impronte digitali del richiedente sotto forma di impronta piatta dell'indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell'impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l'impronta piatta del dito medio, dell'anulare o del pollice. ² Le impronte digitali non vanno registrate se il richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non temporanea. ³ Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un documento di viaggio la cui validità non può superare 12 mesi.

	Una durata di validità ridotta non influisce sull'importo degli emolumenti.
	<i>Art. 19 cpv. 1 lett. g e h</i> ¹ La SEM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno, se: g. vi sono motivi per l'estinzione dell'ammissione provvisoria secondo l'articolo 84 capoverso 4 LStrI; h. vi sono motivi di revoca o termine della protezione provvisoria secondo l'articolo 78 o 79 LAsi.
Art. 25 Accertamenti all'estero Per accertamenti approfonditi all'estero, la SEM calcola l'emolumento in base al dispendio di tempo. Allo scopo applica la tariffa dell'ordinanza del 29 novembre 2006 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.	<i>Art. 25</i> Per accertamenti approfonditi all'estero, la SEM calcola l'emolumento in base al dispendio di tempo. Allo scopo applica la tariffa dell'ordinanza del 7 ottobre 2015 sugli emolumenti del DFAE.
Art. 32 Disposizione transitoria Alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, si applica il nuovo diritto.	<i>Art. 32 Disposizione transitoria della modifica del ...</i> Alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno, pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente ordinanza del ..., si applica il diritto previgente.

Modifica dell'ordinanza del 15 agosto 2018⁴ concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Diritto vigente	Progetto
<i>Art. 21 cpv. 2 lett. c</i> ² È rilasciato un visto di ritorno se: c. sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 7 e 9 dell'ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri.	<i>Art. 21 cpv. 2 lett. c</i> ² È rilasciato un visto di ritorno se: c. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 59 capoverso 5 LStrI.

⁴ RS 142.204

Modifica dell'ordinanza del 11 agosto 1999⁵ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Diritto vigente	Progetto
Art. 26a Partenza definitiva La partenza è considerata definitiva ai sensi dell'articolo 84 capoverso 4 LStrI segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente: a. presenti domanda d'asilo in un altro Stato; b. ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato; c. ... d. sia tornato al Paese d'origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o di un passaporto per stranieri ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV; e. permanga all'estero oltre la durata di validità di un visto di ritorno giusta l'articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri giusta l'articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV; f. notifichi la propria partenza e lasci il Paese.	Art. 26a Abrogato

⁵ RS 142.281

Modifica dell'ordinanza del 24 ottobre 2007⁶ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Diritto vigente	Progetto
<i>Art. 8 cpv. 2 lett. c</i> ² Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se: c. lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dalla SEM giusta l'articolo 4 capoverso 1 o 2 lettera a dell'ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);	<i>Art. 8 cpv. 2 lett. c</i> ² Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se: c. lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dalla SEM giusta l'articolo 59 capoverso 2 lettera b o c oppure 4 lettera a LStrI;
<i>Art. 31 Casi personali particolarmente gravi</i> (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi) ⁶ Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.	<i>Art. 31, rubrica, nonché cpv. 6</i> Casi personali particolarmente gravi (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84a cpv. 1 LStrI; art. 14 LAsi) ⁶ Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84a capoverso 1 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.

Modifica dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999⁷ sull'asilo relativa a questioni procedurali (Oasi 1)

Diritto vigente	Progetto
<i>Art. 51 Soggiorno nel Paese d'origine o di provenienza</i> (Art. 78 cpv. 1 lett. c LAsi) L'espressione «a lungo» significa di norma quindici giorni.	<i>Art. 51</i> (Art. 78 cpv. 1 lett. c LAsi) <i>Abrogato</i>

⁶ RS 142.201

⁷ RS 142.311